

Emergenza Covid-19 - Esenzione dall'Imposta Municipale Propria anno 2020

➤ ACCONTO

L'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede che **non è dovuto l'acconto Imu 2020** per:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria D/2, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

➤ SALDO

✓ L'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 prevede che **non è dovuta la seconda rata 2020** per:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; *l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata*;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (previa autorizzazione della Commissione Europea, non è dovuta l'imposta anche per le annualità 2021 e 2022);
 - e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- ✓ L'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in fase di conversione prevede che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del D. L. n. 104/2020, **non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020** per gli **immobili e le relative pertinenze** in cui si esercitano le seguenti attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse attività:

Codice Ateco - Attività

493210 - Trasporto con taxi

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

551000 - Alberghi

552010 - Villaggi turistici

552020 - Ostelli della gioventù

552030 - Rifugi di montagna

552040 - Colonie marine e montane

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 - Altre attività sportive nca
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

- ✓ L'art. 5 del D.L. 09 novembre 2020, n. 149 in fase di conversione prevede che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del D. L. n. 104/2020 e dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020, **non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020** per gli **immobili e le relative pertinenze** in cui si esercitano le seguenti attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse attività, ubicati nei Comuni delle "aree rosse":

Codice Ateco - Attività

471910 - Grandi magazzini
471990 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311 - Commercio al dettaglio di tende e tendine

475312 - Commercio al dettaglio di tappeti
475320 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
475400 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
476420 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477834 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
475910 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
477110 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477892 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
477899 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
477940 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
478101 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103 - Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
478904 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202 - Servizi degli istituti di bellezza
960203 - Servizi di manicure e pedicure
960902 - Attività di tatuaggio e piercing
960903 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
960904 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909 - Altre attività di servizi per la persona nca

➤ Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

L'art. 8 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 ha esteso l'esenzione, originariamente prevista solo per i proprietari, a tutti i soggetti passivi Imu, che siano anche gestori delle attività economiche individuate.

«Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.»